	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/62

Decreto n. 1934

Trieste, 8 OTT. 2014

Voltura e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1058 del 23 maggio 2011, come volturata con il decreto n. 2901 del 14 dicembre 2012, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Montereale Valcellina (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1058 del 23 maggio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'Azienda Stragliotto Silvano con sede legale in Comune di Rossano Veneto (VI), via Monte Ortigara, 24, di cui al punto

6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Montebelluna Valcellina (PN), via San Martino, 99, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2901 del 14 dicembre 2012, con il quale:

- 1) è stata volturata, a favore della Società Agricola Flaffy S.r.l. con sede legale in Vicenza, via Lago di Molveno, 4, l'autorizzazione di cui al decreto n. 1058/2011;
- 2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1058/2011;

Vista la nota del 3 giugno 2014, acquisita dal Servizio competente in data 5 giugno 2014 con protocollo n. 16699, con la quale l'Azienda Stragliotto Mario con sede legale in Comune di Rossano Veneto (VI), via Monte Ortigara, 24, identificata dal codice fiscale STRMRA81H05A703D:

- 1) ha comunicato il proprio subentro, in qualità di Gestore nella conduzione dell'impianto di allevamento polli da carne sito nel comune di Montebelluna Valcellina (PN), via San Martino, 99, precisando che non sono previste variazioni rispetto alle caratteristiche dotazionali e gestionali già indicate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 2) ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il decreto n. 1058/2011, come volturata con il decreto n. 2901/2012;

Atteso che il sig. Stragliotto Mario è titolare del contratto di affitto redatto in data 29 maggio 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vicenza in data 20 giugno 2014, con il numero 001172 - Serie 3T e codice identificativo T6K14T00117200WE, relativo all'allevamento di polli da carne sito nel Comune di Montebelluna Valcellina (PN), via San Martino, 99;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

- alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1058 del 23 maggio 2011, come volturata con il decreto n. 2901 del 14 dicembre 2012;
- alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nella sostituzione della Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 1058/2011, relativa ai soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

DECRETA

E' volturata, a favore dell'Azienda STRAGLIOTTO MARIO con sede legale in Comune di Rossano Veneto (VI), via Monte Ortigara, 24, identificata dal codice fiscale STRMRA81H05A703D, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1058 del 23 maggio 2011, come volturata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2901 del 14 dicembre 2012.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale


1. La Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 1058 del 23 maggio 2011, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1 – *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Azienda STRAGLIOTTO MARIO	Stragliotto Mario
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

Art. 2 – Disposizioni finali


1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1058/2011.
2. Il presente decreto è trasmesso in originale all'Azienda Stragliotto Mario. Copia del decreto stesso è inviata, al Comune di Montebelluna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito

ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2901

STINQ - PN/AIA/62

D.Lgs. 152/2006. Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1058 del 23 maggio 2011.

Società AGRICOLA FLAFFY S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. STINQ-1058-PN/AIA/62 del 23 maggio 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Montereale Valcellina (PN), via San Martino, 99, da parte della Ditta STRAGLIOTTO SILVANO con sede legale in Comune di Rossano Veneto (VI), via Monte Ortigara, 24;

Vista la nota del 6 settembre 2012 con la quale il sig. Silvano Stragliotto, in qualità di gestore dell'impianto IPPC sito in Comune di Montereale Valcellina (PN), via San Martino, 99, titolare dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il sopra citato decreto n. STINQ-1058-PN/AIA/62 del 23 maggio 2011, ha comunicato:

- che la gestione dell'impianto IPPC sito in Comune di Montereale Valcellina (PN), via San

Martino, 99, è passata alla SOCIETÀ AGRICOLA FLAFFY S.R.L., con sede legale in Comune di Vicenza, via Lago di Molveno, 4, a seguito del contratto di comodato redatto in data 18 agosto 2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Vicenza 2 in data 5 settembre 2012 al n. 5059 Priv.S.3^;

- di concedere al sig. Davide Pasquin, in qualità di amministratore unico della SOCIETÀ AGRICOLA FLAFFY S.R.L., con sede legale in Comune di Vicenza, via Lago di Molveno, 4, di richiedere il subentro nella pratica di autorizzazione integrata ambientale di cui alla classifica PN/AIA/62;

Vista la domanda del 6 settembre 2012, con la quale il sig. Davide Pasquin, in qualità di amministratore unico della SOCIETÀ AGRICOLA FLAFFY S.R.L., con sede legale in Comune di Vicenza, via Lago di Molveno, 4:

- ha comunicato, a seguito del contratto di comodato sopra citato, il proprio subentro nella gestione dell'allevamento intensivo di pollame, sito in Comune di Montebelluna (PN), via San Martino, 99, di cui al decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1058 del 23 maggio 2011;
- ha comunicato di non prevedere variazioni rispetto alle caratteristiche dotazionali e gestionali indicate nell'autorizzazione di cui al decreto n. 1058/2011;
- ha chiesto la voltura a proprio favore dell'autorizzazione di cui al decreto n. 1058/2011;

Vista la nota del 21 novembre 2012 con la quale la Società ha precisato che il sig. Davide Pasquin svolge le funzioni di referente AIA, secondo quanto indicato in tab. 1, allegato C al decreto n. 1058/2011;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1058/2011, ed alla modifica della stessa consistente nella sostituzione del paragrafo "RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", di cui all'Allegato C, al decreto stesso (pagina 16 del decreto n. 1058/2011);

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1058 del 23 maggio

2011, è volturata a favore della SOCIETÀ AGRICOLA FLAFFY S.R.L., con sede legale in Comune di Vicenza, via Lago di Molveno, 4.

Art. 2 – All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto n. 1058 del 23 maggio 2011 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna il paragrafo "RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO" (pagina 16 del decreto), viene sostituito dal seguente:

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO


Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SOCIETÀ AGRICOLA FLAFFY S.R.L.	DAVIDE PASQUIN
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone


Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1058/2011.

Trieste, **14 DIC. 2012**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. **1058**

STINQ - PN/AIA/62

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Ditta STRAGLIOTTO SILVANO.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 27 aprile 2007, con la quale la Ditta STRAGLIOTTO SILVANO con sede legale in Comune di Rossano Veneto (VI), Via Monte Ortigara, 24, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Montereale Valcellina (PN), Via San Martino, 99;

Vista la nota pervenuta in data 30 aprile 2007, con la quale la Società ha inviato, in numero di sette copie, documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. ALP.10-17238-PN/AIA/62 del 29 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. ALP.10-17240-PN/AIA/62 del 29 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Montereale Valcellina (PN), alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Messaggero" del 4 luglio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che in data 16 dicembre 2008 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria relativa all'impianto;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. ALP.10-18306- PN/AIA/62 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota pervenuta in data 1 aprile 2010, con la quale la Ditta ha trasmesso unicamente la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT, in quanto la Ditta stessa non effettua attività di stoccaggio e spandimento agronomico;

Vista la nota prot. n. 4360/2010/TS/GRI/107 del 18 maggio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. ALP.10-40581-PN/AIA/62 del 28 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Montereale Valcellina, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale e all'ARPA FVG, il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. ALP.10-41548/AIA/62 del 1 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

Preso atto della nota Prot. 2010.0061237 del 29 luglio 2010 con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni sulla sopraccitata bozza di decreto:

- sembra che l'azienda non intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente;

Vista la nota pervenuta in data 2 agosto 2010, con la quale la Ditta Stragliotto Silvano ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

Vista la nota Prot. ALP.10-51373-PN/AIA/62 dd. 25 agosto 2010 con la quale il Servizio

competente ha inviato al Comune di Montereale Valcellina, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'ARPA FVG e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la citata nota pervenuta il 2 agosto 2010;

Preso atto della nota prot. 62384/ISP. del 27 settembre 2010 dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" con la quale l'Ente ritiene di segnalare quanto segue:

- dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di installare e mantenere in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi almeno mensili (vedi MTD punto 1.1 del D.M. 29/1/2007);
- dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di utilizzare abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua (vedi MTD punto 4.3.2 del D.M. 29/1/2007);
- dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con l'impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaico) (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili;
- al fine di ridurre la polverosità provocata dagli estrattori nei capannoni ad areazione artificiale dovrà essere inserita (nell'allegato B della bozza di decreto) la prescrizione di installare appositi sistemi di abbattimento che potranno essere costituiti da reti a maglia fina e/o da alberature adatte allo scopo;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Preso atto che non è pervenuta, da parte di ARPA FVG e del Comune di Montereale Valcellina, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione

dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Montereale Valcellina (PN) Via San Martino, 99, da parte della Ditta STRAGLIOTTO SILVANO con sede legale in Comune di Rossano Veneto (VI), Via Monte Ortigara, 24.

Art. 2 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

Art. 4 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 5 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 7 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 8 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 9 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e

che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 10 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 11 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 12 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 11 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art.13 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 14 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 15 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la

necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 16 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **23 MAG. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gott. ing. Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



elenco e descrizione delle migliori tecniche disponibili		stato di attuazione ¹	note	
buone pratiche agricole come bat.	1.1. buone pratiche di allevamento	attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	applicata	scheda valutazione rischi
		registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	applicata	bolle
		predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	applicata	estintori
		programma di manutenzione degli impianti	applicata	mensile all'occorrenza
		interventi sulle strutture di servizio	applicata	all'occorrenza
		pianificazione delle attività	applicata	annuale
	1.2 riduzione dei consumi d'acqua	pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	applicata	fine ciclo
		esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	applicata	ordinaria
		installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	applicata per acquedotto non per il pozzo	bolle entro fine anno verrà applicata anche per il pozzo

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

		controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	applicata	all'occorrenza
		isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	applicata	le tubazioni fuori terra sono all'interno dei capannoni
		copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	non pertinente	non ci sono cisterne
	1.3 riduzione dei consumi energetici - calore	separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	applicata	il riscaldamento è solo all'interno dei capannoni
		corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	applicata	come da buona pratica agricola
		controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	applicata	centralina elettronica, controllate ogni ciclo
		ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	applicata	tubazioni che fanno scendere l'aria calda
		controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	applicata	non ci sono vie di fuga
		disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	applicata	i ventilatori sono a 40 cm da terra
		ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	applicata	centralina elettronica

		prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequente	applicata	giornaliera
		impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	non pertinente	pannelli fotovoltaici sui tetti
		adozione di programmi luce	applicata	crepuscolare
		utilizzo di lampade a fluorescenza	applicata	8 lampade per ogni capannone
	1.4 buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	non pertinente	mangime acquistato da agricola berica mangimi
		esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	non pertinente	non si effettua spandimento
		astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	non pertinente	non si effettua spandimento
		spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione culturale dei nutrienti	non pertinente	non si effettua spandimento
		operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	non pertinente	non si effettua spandimento
		rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	non pertinente	non si effettua spandimento

2 tecniche nutrizionali come bat	2.1 alimentazione per fasi	applicata	durante la crescita dell'animale si cambia tipo di mangime
	2.2 alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	applicata	in mangimificio
	2.3 alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	applicata	in mangimificio
	2.4 integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	applicata	in mangimificio
	2.5 integrazione della dieta con altri additivi	applicata	integratori
3. migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri 4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	non pertinente	ventilazione artificiale
	4.3.2 ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	applicata	tetti rifatti nel 2009, abbeveratoi e ventilatori recenti
5. bat per i trattamenti aziendali degli effluenti			

6. bat per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.1.2 stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.1.3 stoccaggio in cumuli temporanei in campo. i cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	non pertinente	non si effettua stoccaggio
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (leca), polistirene espanso (eps) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	non pertinente	non esistono vasche

7 bat per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	non pertinente	non si effettua spandimento
	7.1.2 spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	non pertinente	non si effettua spandimento
	7.1.3 spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	non pertinente	non si effettua spandimento
	7.1.4 spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	non pertinente	non si effettua spandimento
	7.1.5 spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	non pertinente	non si effettua spandimento
	7.1.6 spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	non pertinente	non si effettua spandimento
	7.2.1 incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	non pertinente	non si effettua spandimento

ALLEGATO B

Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito.

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- qualora la Ditta effettui lo stoccaggio del materiale palabile tale attività dovrà avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione
- qualora la Ditta effettui l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo, tale attività dovrà avvenire conformemente alle norme vigenti a condizione che la Ditta operi tale attività.
- Dovranno essere utilizzati abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua
- Dovranno essere installati e mantenere in efficienza dei contatori idrici
- Dovrà impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con l'impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaico (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili;
- dovrà installare appositi sistemi di abbattimento che potranno essere costituiti da reti a maglia fina e/o da alberature adatte al fine di ridurre la polverosità provocata dagli estrattori nei capannoni ad areazione artificiale;
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta Silvano Stragliotto	SILVANO STRAGLIOTTO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo

Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.